



ORDINANZA N. 527 DEL 13/12/2016

SERVIZIO Tutela dell'Ambiente

Oggetto:

**Disposizioni per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM10) – Misure strutturali -
Limitazioni al traffico veicolare**

Responsabile: **FOSSI EMILIANO**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Disposizioni per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀) – Misure strutturali
- Limitazioni al traffico veicolare

II SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10 ;

VISTO il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 7 comma 1 lettera b, il quale prevede che " *Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco (... omissis...) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale*";

VISTA la legge 4 novembre 1997 n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene", che prevede al suo articolo 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;

VISTO il decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60;

CONSIDERATO che l'UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

VISTA la Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO₂, NO_x, NO₂, PTS, Pb);

VISTA la Direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1325 del 15 dicembre 2003 "Presenza d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del decreto ministeriale 261/02. Abrogazione della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Campi Bisenzio come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con il citato decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

CONSIDERATO che i divieti di transito veicolare vigenti sono stati applicati, in attuazione degli Accordi di Programma tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell'ottica di arrivare ad un suo rinnovo, con la finalità condivisa da tutti gli enti sopra indicati di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia mediante l'applicazione di divieti, sia tramite il naturale ricambio del parco veicolare agevolato tramite l'erogazione di incentivi economici.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 09/12/2015 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO inoltre che per l'Agglomerato di Firenze occorre adottare provvedimenti di limitazione del traffico, sia in modo strutturale che in modo contingibile ed urgente;

VISTE in particolare le tabelle 3 e 4 della citata DGRT n. 814/2016, che identificano i veicoli oggetto di limitazione alla circolazione in modo strutturale;

PRESO ATTO che il Comune di Campi Bisenzio rientra nell'Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi sia strutturali che contingibili e urgenti." con la quale la Giunta Regionale approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g), le linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. 364 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'Agglomerato di Firenze per la

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



riduzione dell'inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 tale protocollo d'intesa anche; per il coordinamento delle azioni dei Comuni dell'Agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune;

VISTO che per i provvedimenti strutturali relativi alle limitazioni al traffico veicolare, nel Comune di Campi Bisenzio sono tuttora in vigore Ordinanza Sindacale n. 352 del 25 agosto 2010. con la quale sono individuate le categorie di veicoli soggetti a divieto di accesso a specifiche zone del territorio comunale;

CONSIDERATO che nella già richiamata tabella 3 dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 814/2016 sono individuate ulteriori categorie di veicoli oggetto di limitazione alla circolazione, rispetto a quelli oggetto dell'ordinanza 352 del 25 agosto 2010.:

RICHIAMATO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo, per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

RITENUTO opportuno dare attuazione a quanto sopra, come concordato a livello regionale in coerenza e continuità con i programmi intrapresi, integrando i divieti di transito già in vigore come da DG n. 148 del 15.11.2016;

RITENUTO di dover ricomporre un quadro unitario di tutte le limitazioni al traffico veicolare disposta con le precedenti ordinanze, abrogando pertanto l'ordinanza attualmente in vigore n. 352 del 25 agosto 2010;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo, per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTA la recente deliberazione della G.M. n.140 del 15/11/2016 con la quale sono stati approvati i provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Che per i motivi indicati in premessa, dal giorno di installazione o modifica della relativa segnaletica stradale installata con ordinanza n.17 del 14/01/2009, nella viabilità pubblica ricadente nelle aree delimitate da:

1^ AREA

- Viale P. Paolieri, tratto compreso tra via Cetino e ponte sul torrente Marina (viale Paolieri escluso);
- Fiume Bisenzio tratto compreso tra torrente Marina e intersezione tra le vie dell'Olmo - dell'Albero;
- Via dell'Albero, tratto compreso tra via dell'Olmo e via Barberinese (via dell'Albero esclusa);
- Via Barberinese, tratto compreso tra via dell'Albero e la Circonvallazione Sud (esclusa via Barberinese);
- Circonvallazione Sud, tratto compreso tra via Barberinese e via S. Martino (Circonvallazione Sud esclusa);
- Via San Martino, tratto compreso tra Circonvallazione Sud e via Carraia (via San Martino esclusa);

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



- Via Carraia, tratto compreso tra via San Martino e via Baracca (via Carraia esclusa);
- Via Baracca, tratto compreso tra via Carraia e via San Martino (via Baracca esclusa);
- Via San Martino, tratto compreso tra via Baracca e via Giuncheta (via San Martino esclusa);
- Via Giuncheta (esclusa);
- Via XIII Martiri, tratto compreso tra via Giuncheta e fiume Bisenzio (via XIII Martiri esclusa);
- Via San Cresci, tratto compreso tra fiume Bisenzio e via Maleloggia (esclusa via San Cresci, la via Peronzi e piazza delle Fornaci);
- Via Maleloggia tratto compreso tra S.R. 66 e via Caracciolo (inclusa via Maleloggia);
- Via Caracciolo, tratto compreso tra via Maleloggia e via della Repubblica (via Caracciolo inclusa);
- Via della Repubblica tratto senza sfondo compreso tra via Caracciolo e viale Liberto Roti (via della Repubblica inclusa);
- Viale Liberto Roti, tratto compreso tra ponte sul canale Reale e Circonvallazione Sud (viale Roti escluso);
- Circonvallazione Sud, tratto compreso tra via Liberto Roti e via Palagetta Circonvallazione Sud esclusa);
- Via Palagetta, tratto compreso tra Circonvallazione Sud e via Buozzi (via Palagetta e piazza delle Nazioni Unite escluse);
- Via Cetino, tratto compreso tra via Buozzi e viale Paolieri (via Cetino esclusa);

All'interno della suddetta area è da ritenere esclusa la Circonvallazione Sud.

2^ AREA

- Variante di Capalle - S.P. n° 8 -, tratto compreso tra viale Paolieri e autostrada A11 (variante di Capalle esclusa);
- Autostrada A11, tratto compreso tra Variante di Capalle e ponte sul fiume Bisenzio (A11 esclusa);
- Fiume Bisenzio tratto compreso tra autostrada A11 e intersezione tra le vie Confini e del Tabernacolo;
- Via dei Confini, tratto compreso tra via del Tabernacolo e via Giotto (via dei Confini inclusa);
- Via Giotto (esclusa);

3^ AREA

- Variante di San Donnino - S.R. 66 -, tratto compreso tra confine comunale con Firenze e via Pistoiese (S.R. 66 esclusa);
- Via Pistoiese, tratto compreso tra la S.R. 66 e via V. Pratolini (via Pistoiese inclusa);
- Via Vasco Pratolini, tratto compreso tra via Pistoiese e canale Gavina (via Pratolini inclusa);
- Canale Gavina tra via V. Pratolini e via Ponte al Santo;
- Via Ponte al Santo, tratto compreso tra canale Gavina e via delle Molina (via Ponte al Santo esclusa);
- Via delle Molina, tratto compreso tra via Ponte al Santo e via Trento (via delle Molina esclusa);
- Via Trento, tratto compreso tra via delle Molina e via delle Viottole (via Trento esclusa);
- Via di San Donnino, tratto compreso tra via delle Viottole e confine con il Comune di Firenze (via di San Donnino esclusa);
- Confine comunale con Firenze tratto compreso tra via di san Donnino e Variante di San Donnino.

Venga istituito il DIVIETO DI TRANSITO nei giorni dal LUNEDI alla DOMENICA con orario 00.00 – 24.00, alle seguenti categorie di veicoli:

- Ciclomotori di cui all'art. 52 del Codice della Strada, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 0);
- Ciclomotori di cui all'art. 52 del Codice della Strada, 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 1);
- Motocicli di cui all'art. 53 c.1 lettera a) del Codice della Strada, a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



97/24/CE e successive (euro 0);

- Autovetture, di cui all'art. 54 c.1 lettera a) del Codice della Strada, con alimentazione a benzina, non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive (euro 0), generalmente immatricolate per la prima volta prima del 01/01/1993;
- Autovetture di cui all'art. 54 c.1 lettera a) del Codice della Strada, con alimentazione a gasolio (diesel), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 98/69/CE e successive (categorie euro 0, euro 1 ed euro 2);

Veicoli a motore destinati al trasporto merci:

- Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 3,5 Ton non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0);
- Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 3,5 Ton non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0);

Veicoli per uso speciale:

- Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 3,5 Ton non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0);
- Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 3,5 Ton non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0);

Autobus e autosnodati

- Autobus e autosnodati di cui all'art.54 comma 1 lettere b), l) del Codice della Strada D.lgs 285/92 (categorie M2 ed M3) non conformi alla Dir. 91/542/CEE o successive destinati al trasporto TPL urbano

Venga istituito il DIVIETO DI TRANSITO nel giorno di DOMENICA con orario 00.00 – 24.00, alle seguenti categorie di veicoli:

- Autobus e autosnodati di cui all'art.54 comma 1 lettere b), l) del Codice della Strada D.lgs 285/92 (categorie M2 ed M3) non conformi alla Dir. 91/542/CEE o successive destinati al servizio turistico.

2. Sono esonerati dal divieto i seguenti veicoli:

- veicoli con alimentazione elettrica, o ibrida (moto re elettrico e termico) che nell'ambito delle aree soggette a divieto non utilizzano l'alimentazione a benzina - diesel;
- veicoli con alimentazione a metano, a GPL, bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) o ad idrogeno che nell'ambito delle aree soggette a divieto non utilizzano l'alimentazione a benzina - diesel;
- veicoli delle forze di Polizia, della Polizia locale, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile;
- veicoli in servizio di emergenza sanitaria purché muniti delle rispettive insegne (ambulanza – guardia medica, ecc.);
- veicoli dei medici in turno di reperibilità e veicoli per l'assistenza socio-sanitaria e/o infermieristica;
- veicoli adibiti ai servizi di igiene urbana;
- veicoli al servizio delle persone invalide aventi esposto l'apposito contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie, per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica e di autocertificazione in carta libera che dovrà riportare gli estremi del veicolo le indicazioni dell'orario del luogo di partenza e di destinazione. L'autocertificazione dovrà essere mostrata ogni qualvolta le autorità preposte al controllo ne facciano richiesta;
- veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- veicoli, di cui all'art. 60 punto 4 del Codice della Strada ed iscritti negli appositi registri, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di Identità/Omologazione purché tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo. Tali veicoli potranno circolare esclusivamente:
 - I giorni di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali per recarsi fuori delle aree soggette al divieto e/o rientrare alla propria rimessa;
 - In occasione di manifestazioni autorizzate all'interno dell'area soggetta a divieto;

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



- In occasione di cerimonie pubbliche che si svolgono all'interno dell'area soggetta a divieto.
 - k. veicoli che dall'area soggetta a divieto si rechino o tornino, strettamente al percorso necessario, ad/da operazioni di manutenzione o revisione, a condizione che siano in possesso di autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre ad una attestazione di prenotazione delle operazioni di manutenzione o revisione rilasciata da un'officina o dalla Motorizzazione Civile. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta al personale preposto ai controlli;
 - l. veicoli delle Aziende fornitrici di servizi che effettuano esclusivamente interventi urgenti all'interno dell'area soggetta a divieto, sulle pubbliche infrastrutture e sui servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia, fognature, segnaletica stradale;
 - m. veicoli che effettuano esclusivamente interventi urgenti (gas, acqua, energia elettrica, termici, telefonia, prelievo liquami), presso strutture private ricadenti all'interno dell'area soggetta a divieto, con autocertificazione a bordo in carta libera che dovrà riportare gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario del luogo di partenza e del luogo dell'intervento di riparazione. L'autocertificazione dovrà essere mostrata ogni qualvolta le autorità preposte al controllo ne facciano richiesta;
 - n. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività all'interno dell'area soggetta a divieto, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale o dall'Ufficio Traffico Comunale. L'autorizzazione dovrà indicare gli estremi del veicolo, l'orario di transito ed il tragitto;
 - o. veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti-particolato omologato.
 - p. autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
 - q. veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti:
 - Di aver acquistato, in sostituzione, un'altro veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate;
 - Di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate;
- La documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo. La suddetta documentazione da diritto alla circolazione limitatamente al periodo all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque per non più di 90 giorni (novanta), dalla data del contratto di acquisto o dalla data di prenotazione in caso di trasformazione del mezzo.
- r. veicoli Euro 0 od Euro 1 che dall'area soggetta a divieto si rechino alla rottamazione o alla restituzione al concessionario, a condizione che siano in possesso di autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre ad una attestazione di prenotazione delle operazioni di rottamazione o di restituzione rilasciata dall'impresa di rottamazione o dal concessionario.
- s. veicoli adibiti all'allestimento dei mercati ambulanti all'interno dell'area soggetta a divieto previa esibizione dell'autorizzazione al commercio su area pubblica.
- t. Autobus Euro 0 in servizio di TPL urbano per i quali è già prevista la sostituzione secondo i termini individuati dai provvedimenti attuativi delle D.G.R. 275/08 e 746/08 come modifica della D.G.R. 877/09.

3. La presente ordinanza **può essere derogata** in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate;

COMUNICA

- Ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.
- Entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso al T.A.R. Toscana, per motivi di

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-



incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/1990;

AVVERTE

- Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

DISPONE

- Che il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui gli Artt. 11 e 12 del D.L. 30/04/1992 n. 285, e' incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento;
- L'abrogazione delle precedente ordinanza n. n. 352 del 25 agosto 2010.

IL SINDACO
Di Campi Bisenzio
Emiliano Fossi